

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22 maggio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Roberto FINARDI, Francesca Paola LEON, Marco PIRONTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: EMERGENZA CODIV-19. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2020 00890/013 DEL 31 MARZO 2020. COSAP TEMPORANEA. ESENZIONI.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Richiamata la seguente deliberazione adottata quale misura di contenimento della pandemia da Covid 19 ed a sostegno delle famiglie, lavoratori ed imprese:

Deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 00890/013) del 31 marzo 2020 ad oggetto “EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE RATE DI VERSAMENTO AVVISI BONARI 2020 RELATIVI A COSAP E CIMP. ESENZIONE DAL CANONE COSAP PER MANCATO UTILIZZO DEL SUOLO. “

Considerato che nella predetta deliberazione sono stati avviati due interventi:

- a. il primo, di sospensione delle scadenze ordinarie delle prime rate o monorate (30 maggio) relative sia a COSAP che CIMP; entrambi i canoni sono riferiti a concessioni od autorizzazioni permanenti. Tale intervento consente, peraltro, di non recapitare in modalità cartacea gli avvisi di pagamento al fine di evitare la circolazione delle persone.
E' data, però, la possibilità di rispettare la scadenza del versamento ordinario di cui sopra (30 maggio) attraverso l'accesso al sito della Società di Riscossione (Sorìs S.p.A.) che offre un percorso guidato per lo scarico del proprio avviso di pagamento;
- b. il secondo, consiste nell'esentare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento COSAP n. 257, dal pagamento del canone (COSAP) di natura temporanea, le concessioni relative ai manufatti su suolo pubblico, che, per ragione della sospensione dell'attività principale cui accedono, e per i quali ne sono espressione di funzionalità, non possono essere utilizzati. Devono, peraltro, godere del medesimo beneficio anche le concessioni temporanee di suolo pubblico, che, al contrario, sono necessarie, sempre nel periodo considerato dall'emergenza, per la messa in sicurezza delle attività commerciali e ricettive sospese. Indicativamente le fattispecie possono riassumersi come segue:
 - dehors di cui all'art. 44 del vigente Regolamento COSAP (257);
 - ponteggi e steccati, collegati ad attività edilizia privata, sospesa per precisa disposizione regionale; vi sono compresi anche quelli necessitati dall'emergenza;
 - lavori edili e manomissioni del suolo, inutilizzati per sospensione del cantiere come da provvedimento regionale, compresi anche quelli che, invece, sono stati concessi per esigenze collegate ad opere di protezione civile o per necessità sanitaria;
 - occupazioni temporanee del suolo pubblico connesse alle attività di musei e gallerie d'arte, riserve di parcheggio connesse agli alberghi che hanno dovuto sospendere l'attività nel periodo indicato dalle norme, compresi anche gli alberghi che hanno utilizzato la riserva di parcheggio per l'emergenza sanitaria;
 - riserve di parcheggio riferite ad autosaloni, non attivi nel periodo considerato;
 - occupazioni temporanee del suolo pubblico finalizzate all'esposizione delle merci fuori negozio, i porta menù, ecc, a servizio sempre delle attività sospese.

Atteso che - dalla data di adozione della citata deliberazione - sono stati successivamente emessi altri provvedimenti legislativi e decreti regionali in prosecuzione di atti precedenti; nello

specifico D.L. 8 aprile 2020 n° 23 in attesa di conversione, un nuovo DPCM 26 aprile 2020, riassuntivo e confermativo di quelli emessi in precedenza e con efficacia sino al 17 maggio, ed infine, nuovi Decreti del Presidente della Regione, n° 43 del 13 aprile 2020, successivamente integrato con il Decreto n. 47 del 20 aprile 2020, i cui effetti si sono protratti sino al 3 maggio ed in ultimo, segnatamente per l'inizio della Fase 2, il Decreto Presidente della Regione n. 49 del 30 aprile 2020, il Decreto n° 50 del 2 maggio (decorrente dal 4 maggio sino al 17 maggio) che sostituisce il n° 43/2020 ed integra il citato n° 49, in cui si consente, per Torino dal 9 maggio, il servizio di asporto per le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sino al 17 maggio.

Dato atto che le attività ricettive (codice ATECO 551), con il DPCM del 26 aprile 2020, sono state incluse tra quelle ammesse alla riapertura con decorrenza dal 4 maggio, dopo la chiusura avvenuta con Decreto Regionale n° 34 del 21 marzo.

Considerato che dopo il DPCM del 17 maggio, che sostituisce il DPCM del 26 aprile, con efficacia dal 18 maggio al 14 giugno, la Regione Piemonte ha emesso, per l'effetto ripartenza, il nuovo Decreto n° 57 del 17 maggio, con efficacia al 24 maggio, nel quale tutte le attività economiche al dettaglio, prima sospese, ad eccezione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, ripartono dal 18 maggio, salvo le attività di ristorazione che riaprono al 23 maggio, dopo un periodo di sospensione, durante il quale veniva concesso solo l'asporto.

Dato atto che con Decreto n° 34 della Regione e successivo Decreto n° 43 erano state precluse dalla riapertura sino al 3 maggio anche le attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale, con data della riapertura al 4 maggio.

Considerato che, alla luce delle numerose disposizioni normative sopra richiamate, occorre anche precisare la decorrenza dei predetti casi di esenzione dal pagamento del COSAP, che è fissata, in via generale, dalla entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, il quale ha esteso a tutto il territorio nazionale, le misure di contenimento con effetti sulle attività economiche, e cioè dal 12 marzo 2020, ad eccezione delle attività ricettive la cui chiusura è stata decretata con Decreto Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 con riapertura al 4 maggio 2020.

Visto l'art. 181 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 cd. "Decreto Rilancio" (G.U. n. 128 del 19/05/2020), nel quale sono previste esenzioni dal 1° maggio al 31 ottobre, con possibilità di copertura statale per la minore entrata subita dal Comune.

Considerata la necessità delle imprese di riaprire i cantieri, sono state stabilite modalità semplificate per il caso dei rinnovi delle concessioni non fruite per effetto del fermo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di stabilire che, alla luce della copiosa normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esenzioni dal pagamento del canone Cosap Temporaneo, di cui alla richiamata deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2020 (mecc. 2020 00890/013) e di cui alle fattispecie descritte in premessa, hanno la seguente decorrenza:
 - dal 12 marzo 2020 (in seguito all'entrata in vigore del DPCM dell'11 marzo 2020) per i dehors di cui all'art. 44 del Regolamento COSAP (257), per le occupazioni temporanee del suolo pubblico con piccole strutture destinate all'esposizione di merci fuori negozio, i porta menù, per le occupazioni temporanee del suolo pubblico connesse alle attività di musei e gallerie d'arte, sino al 30 aprile;
 - dal 21 marzo 2020 (entrata in vigore del Decreto Presidente Regione Piemonte n. 34) sino al 3 maggio per le occupazioni di suolo riferite agli alberghi ed attività ricettive in genere (cod. ATECO 551), stante la ripresa delle loro attività il 4 maggio;
 - dal 12 marzo al 3 maggio 2020, per le occupazioni riferite alle riserve di parcheggio degli autosaloni, per le occupazioni di suolo riferite ai lavori edili, nonché per la collocazione di ponteggi e steccati (cod. ATECO 41 e 43 del DPCM del 26 aprile 2020); i cantieri presenti sul territorio nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa disposta dai provvedimenti citati si intendono prorogati in esenzione dal canone per il periodo corrispondente alla durata di fermo dei cantieri (dal 12 marzo al 3 maggio), su semplice comunicazione del medesimo titolare della richiesta di concessione originaria, purché permangano le stesse condizioni che stanno alla base del rilascio della suddetta concessione. Il richiedente, pertanto, dovrà, in occasione della comunicazione di proroga inviata al Servizio COSAP, autocertificare che l'occupazione non ha subito modifiche e che il canone relativo alla concessione originaria è stato regolarmente versato;
- 2) di dare atto che il nuovo Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 cd. "Decreto Rilancio" ha disposto l'esenzione del canone COSAP dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 a favore dei titolari di pubblico esercizio, prevedendo, altresì, un fondo statale a copertura della

- minore entrata subita dal Comune;
- 3) di dare atto che la minor entrata stimata – alla data della presente per COSAP temporanea in esenzione – ammonta a circa Euro 800.000,00 con riferimento ai dehors, circa Euro 700.000,00 per COSAP Temporanea (manomissioni del suolo anche per urgenza, cantieri di lavoro, ponteggi e steccati, nonché piccole occupazioni come ad es. merce fuori negozio), oltre a quelle riferite a riserve di parcheggio per attività ricettiva circa Euro 100.000,00 per un totale presunto di Euro 1.600.000,00;
 - 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Bilancio,
Tributi, Suolo Pubblico,
Personale, Servizi Demografici
Sergio Rolando

Il Direttore
Paolo Lubbia

La Dirigente dell'Area
Antonella Riganti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Conigliaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Verbale n. 25 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 maggio 2020 all'8 giugno 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 4 giugno 2020.